



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
Dott. Gianluca Braghò	Primo referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota 14 gennaio 2015 (prot. Comune n. 783), ricevuta dalla Corte dei conti il 14

gennaio 2015 (prot. n. 171), con la quale il Sindaco del Comune di Cassano Magnago ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro

Premesso che

Il Sindaco del Comune di Cassano Magnago ha formulato una richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'art. 10 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare L'Amministrazione pone due quesiti:

"quesito n° 1)

quale sia la disciplina applicabile nel periodo dal 25 giugno 2014 al 18 agosto 2014, tenuto conto che la conversione con modificazioni del decreto legge 90 /2014, essendo un emendamento di tipo soppressivo, ha determinato la caducazione ex tunc dell'abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale con conseguente ripristino dell'efficacia delle disposizioni previgenti al 18 agosto 2014 "il comune era tenuto a versare al segretario comunale e provinciale il 75% della quota sui diritti di rogito spettante al comune stesso e comunque entro un massimo di un terzo dello stipendio in godimento";

quesito n 2)

nel calcolo del limite dello stipendio in godimento , si sceglie la soluzione a) o la soluzione b) ;

a) si suddividono i due periodi dal 1 gennaio 2014 al 18 agosto 2014 e dal 19 agosto al 31 dicembre 2014, si calcola lo stipendio in godimento per ciascun periodo (in proporzione) e, infine, si raffrontano separatamente i diritti di rogito spettanti per ciascun periodo con i rispettivi limiti (1/3 dal 1 gennaio 2014 al 18 agosto 2014 e 1/5 dal 19 agosto al 31 dicembre 2014);

b) si calcolano i limiti di 1/3 e di 1/5 sugli stipendi conteggiati in proporzione ai corrispondenti periodi (dal 1 gennaio 2014 al 18 agosto 2014 e dal 19 agosto al 31 dicembre 2014) , si sommano gli importi così ottenuti dal calcolo dei limiti di 1/3 e di 1/5 e, infine, con tale somma si raffrontano i diritti di rogito spettanti per l'intero anno".

In merito all'ammissibilità della richiesta

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8 della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame.

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo dal momento che il comune rientra nel novero degli enti che possono richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131 e, nell'ambito dell'amministrazione comunale, il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, la richiesta è ammissibile, vertendo sull'applicazione di norme riguardanti la contabilità pubblica, materia sulla quale, ai sensi della l. n. 131/2003, possono essere resi pareri dalle Sezioni regionali di controllo.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto d'indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno evidenziato che, in una visione dinamica della contabilità pubblica - che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - talune materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica, possono ritenersi ad essa riconducibili per effetto della particolare considerazione loro riservata dal legislatore nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica (delibera n. 54 del 2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Tanto premesso, la richiesta di parere in esame è da ritenere ammissibile.

Esame nel merito

Occorre preliminarmente precisare che la decisione da parte dell'Amministrazione sulle modalità interpretative delle norme di contabilità è frutto di valutazioni proprie dell'Ente medesimo, rientranti nelle prerogative dei competenti organi decisionali, pur nel rispetto delle previsioni legali e nell'osservanza delle regole di sana gestione finanziaria e contabile. Cionondimeno il Comune richiedente potrà tenere conto, nelle determinazioni di propria competenza, dei principi generali enunciati in sede interpretativa nel presente parere.

Il quesito verte sulla corretta interpretazione delle nuove disposizioni in materia di corresponsione dei diritti di rogito ai segretari comunali di cui all'art. 10, comma 2 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Trattasi di questione già affrontata, anche se sotto altri profili, da questa Sezione con i pareri n. 275/2014 e n. 297/2014, che si richiamano.

L'art. 10 del citato decreto legge ha riformato la materia della corresponsione dei diritti di rogito ai segretari comunali.

Il primo comma della disposizione abroga l'art. 41, comma 4, della legge n. 312/1908, che attribuiva ai segretari comunali e provinciali, che rogavano predeterminati atti (indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge n. 604/1962) per conto dell'ente presso cui prestavano servizio, una quota del provento, spettante al comune o alla provincia, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 734/1973 (in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento). Il secondo comma dell'art. 10 del suddetto decreto riformula il citato art. 30, secondo comma, della legge n. 734/1973, statuendo che *"il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia"*.

Il comma 2 bis - introdotto in sede di conversione - precisa, tuttavia, che *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Il comma 2 ter - introdotto anch'esso in sede di conversione -, infine, risolve questioni di diritto intertemporale - oggetto del quesito posto dal comune istante -, precisando che *"le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto"*. Segnatamente il Comune di Cassano Magnago chiede quali siano le regole da applicare per il periodo compreso fra la data di entrata in vigore del decreto-legge - che ha abrogato la disposizione che prevedeva la corresponsione di una quota del provento ai segretari comunali e provinciali (comma 1), disponendo che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia (comma 2) - e la data di entrata in vigore della legge di conversione, che ha confermato quanto disposto dal decreto-legge in punto di abrogazione della corresponsione di una quota del provento dei diritti di rogito ai segretari comunali e provinciali, aggiungendo peraltro che è facoltà dell'ente attribuire una

quota del provento annuale previsto dall'art. 30, comma 2, della legge n. 734/1973, come modificato dallo stesso decreto legge n. 90/2014, in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento e per i soli segretari che prestano servizio in *"enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale"*, e comunque per quelli che *"non hanno qualifica dirigenziale"* (comma 2 bis).

Al riguardo la legge di conversione affronta i problemi di diritto intertemporale con la disposizione di cui comma 2 *ter* citato, *"le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto"*, individuando quale momento discriminante che determina l'inizio dell'efficacia della nuova disciplina la data di entrata in vigore del decreto. In tal modo il legislatore stabilisce, ai sensi dell'art. 77, comma 3, Cost., il limite prima del quale le norme introdotte dal *"presente articolo"*, comprensive dei commi 1, 2 e 2 *bis*, non si applicano. Ne deriva, *a contrariis*, che le disposizioni del *"presente articolo"*, contenute nei commi 1, 2 e 2 *bis* – riguardanti rispettivamente l'abrogazione della disposizione che prevedeva la corresponsione di una quota del provento ai segretari comunali e provinciali, l'attribuzione del provento annuale dei diritti di segreteria al comune o alla provincia e la facoltà dell'ente di attribuire una quota del provento annuale ai segretari comunali e provinciali, in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento e per i soli segretari che prestano servizio in *"enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale"*, e comunque per quelli che *"non hanno qualifica dirigenziale"* –, producono effetti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90/2014, 25 giugno 2014.

Lo stesso comma 2 *ter* offre la soluzione anche al secondo quesito dal momento che stabilisce espressamente che *"le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto"*, con ciò indicando che l'ente locale non deve applicare le norme di cui all'articolo in commento alle quote già maturate.

Segnatamente, fino al 24 giugno 2014 era in vigore la disposizione di cui all'art. 41, comma 4, della legge 11 luglio 1980 n. 312, in forza della quale *"una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8*

giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento". In base alle considerazioni sopra esposte nel periodo successivo il Comune applicherà invece – se ne ricorrono le condizioni - quanto disposto con il citato comma 2 bis: "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Pertanto il comune dovrà provvedere a calcolare separatamente la quota dei diritti di rogito spettante per le due fasi dell'anno, rispettivamente fino al 24 giugno e a partire dal 25 giugno, sulla base delle rispettive regole di quantificazione e di rispetto dei parametri stipendiali (1/3 e 1/5 dello stipendio).

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(Sara Raffaella Molinaro)

Il Presidente
(Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria
il 6 febbraio 2015
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)